

COMUNE DILASTRA A SIGNA
(Città metropolitana di Firenze)
Settore 7 “Servizi di cura e sviluppo della persona”

Settore 7 – Procedura aperta mediante pubblicazione di un bando ai sensi dell’articolo 182 del D.Lgs. 36/2023 per la concessione della gestione del teatro delle arti Lastra a Signa - periodo 2026 2031 e ulteriore proroga 6 mesi CIG

CAPITOLATO TECNICO-PRESTAZIONALE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE

Art. 1 - Definizioni di riferimento

Ai fini della corretta interpretazione del presente capitolato, si intendono:

per “**Committente**” o “**Ente**”, il Comune di Lastra a Signa , con sede legale in Lastra a Signa, piazza del Comune n°17 in qualità di Stazione Appaltante che procede all’aggiudicazione del servizio oggetto del presente capitolato;

per “**Concessione**”, il contratto a titolo oneroso, stipulato per iscritto a pena di nullità, in virtù del quale una ente aggiudicatore affida la gestione di servizi a uno o più operatori economici, ove il corrispettivo consista unicamente nel diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o in tale diritto accompagnato da un prezzo (D.Lgs. 36/2023, All I, art.2);

per “**Concessionario**” o “**Impresa**”, l’operatore economico prescelto dall’Ente, cui è affidata l’esecuzione del contratto secondo le modalità definite nel presente capitolato, integrate con le indicazioni dell’offerta;

per “**Contratto**”, l’atto negoziale stipulato per scritto con cui verranno ad essere formalizzati i rapporti tra l’Amministrazione e l’operatore economico prescelto come Concessionario;

per “**immobile**” o “**bene**” o “**struttura**”, il fabbricato denominato “Teatro delle arti” e di seguito definito Cinema teatro, situato in via Giacomo Matteotti n. 8 Lastra a Signa, meglio descritto all’art.3 del presente Capitolato, in cui il Concessionario realizza le attività previste in relazione alla presente concessione;

per “**verbale di consegna dell’immobile**” si intende il verbale con cui l’Ente affida al Concessionario la custodia dell’immobile, successivamente alla presa d’atto da parte di entrambe le parti delle condizioni generali in cui si trova l’immobile ed i beni in esso contenuti. Esso può coincidere con il verbale di avvio dell’esecuzione del contratto.

per “**direttore dell’esecuzione**” si intende persona nominata dal RUP deputata a verificare che il servizio venga svolto conformemente a quanto previsto dai documenti di gara.

Sono parte integrante del presente Capitolato:

Allegato A –planimetrie dotazioni/beni mobili;

Allegato B – P.E.F. - Piano Economico Finanziario della concessione;

Allegato C – dotazioni tecniche di proprietà comunale;

Nel loro insieme, tutti i documenti di gara forniscono ai concorrenti le informazioni riguardanti i servizi oggetto di concessione e le modalità di esecuzione, i requisiti di partecipazione alla gara, le modalità di presentazione dell'offerta e le regole che disciplineranno il rapporto contrattuale.

Il presente capitolato prestazionale e la relazione di cui all'art. 41, comma 12, del D.Lgs. n. 36/2023 e Allegato I.7, costituiscono il progetto di fattibilità a base di gara, ai sensi dell'art. 185, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 2 – Oggetto ed obiettivi della Concessione

Oggetto della gara è l'affidamento in concessione a terzi, ai sensi del D.lgs n. 36/2023 artt. 176 e seguenti, del servizio di gestione del Teatro delle arti di Lastra a Signa di proprietà comunale posto in via Giacomo Matteotti n. 8 Lastra a Signa CPV **92130000** destinata a garantire un'offerta al pubblico un'offerta sostenibile e coerente con la funzione pubblica del Cinema teatro:

Di seguito si elencano in sintesi le principali funzioni che si intendono conferire al cinema teatro di Lastra a Signa da realizzare attraverso la concessione oggetto di questo capitolato:

- Programmazione teatrale;
- Programmazione cinematografica;
- Attività teatrale che preveda anche progetti per il coinvolgimento di nuovi pubblici, specialmente i più giovani;
- Progetti di partecipazione artistici e culturali diffusi sul territorio;
- Iniziative culturali ed artistiche estive;

a suddette funzioni si collegano i seguenti obiettivi:

- promuovere e offrire attività finalizzate alla valorizzazione culturale del Cinema teatro con l'offerta di spettacoli, rassegne e attività che tengano conto sia della varietà dei generi artistici e culturali, sia delle aspettative dei diversi pubblici del territorio;
- coinvolgimento nelle attività culturali del teatro delle realtà singole e associative presenti e operanti sul territorio;
- promozione della vita sociale e culturale della comunità, con particolare attenzione alle tematiche della legalità, dei diritti e dell'impegno sociale;
- promozione degli spazi anche all'aperto del territorio attraverso l'organizzazione di eventi e rassegne artistiche e culturali;
- promozione nuovi pubblici con particolare attenzione ai più giovani;
- promozione del teatro come spazio di partecipazione attiva e consapevole;

Art. 3 - Descrizione dell'immobile e utilizzo

1. I locali in concessione per la gestione del Cinema Teatro sono i seguenti: Cinema Teatro delle Arti, ubicato in Via Matteotti n. 8 – Lastra a Signa meglio identificato nella planimetria allegata al presente capitolato.

2. Il Cinema Teatro delle Arti dovrà essere utilizzato prevalentemente, in maniera integrata e funzionale, sia come sala cinematografica che come teatro stabile adibito a rappresentazioni teatrali.

La struttura del Cinema Teatro potrà essere utilizzata, sia nella sala principale o anche in altri locali appositamente strutturati, per concerti, intrattenimenti artistici e musicali, convegni, presentazioni e altre manifestazioni di natura culturale, ricreativa, anche con risvolti commerciali, autorizzati dal Comune, purché consentite dalle vigenti disposizioni di legge e con esclusione di attività che potrebbero comportare danni alla struttura e alle attrezzature dell'immobile.

3. Il soggetto gestore del Cinema Teatro dovrà essere in grado di garantire l'adeguata e piena utilizzazione della struttura e rispondere alle esigenze di crescita culturale, aggregazione ed intrattenimento della popolazione. Sono escluse a qualsiasi titolo rappresentazioni che contrastino con le finalità culturali, formative ed educative dell'Amministrazione Comunale.

4. Gli standard di qualità minimi del servizio dovranno essere conformi a quelli previsti nel presente Capitolato e suoi allegati, nonché alle disposizioni, in quanto applicabili, delle normative nazionali, regionali e locali, oltre che comunitarie vigenti in materia, che si intendono qui tutte richiamate.

5. Nello svolgimento dei servizi dovrà essere garantita la sicurezza in ogni fase delle attività al fine di prevenire l'insorgenza di qualunque situazione di rischio o di pericolo.

6. Nello svolgimento dei servizi dovrà essere inoltre garantito il rispetto del piano di classificazione acustica comunale ai sensi della legge.

7. Il Comune metterà a disposizione il fabbricato e la dotazione tecnica elencata nell'allegato C nelle condizioni generali in cui si trovano, che risulteranno da specifico verbale di consegna dell'immobile, sottoscritto da entrambe le parti in data non successiva a quella di avvio dell'esecuzione del contratto.

Art. 4 – Descrizione dei servizi oggetto della concessione

Il Concessionario dovrà provvedere alla gestione delle attività di organizzazione, promozione e pubblicità, gestione tecnica, servizi di sala biglietteria, e ogni altra attività connessa e necessaria alla realizzazione degli spettacoli e delle manifestazioni ivi prodotte e/o rappresentate e/o ospitate.

Il Concessionario dovrà altresì assicurare all'interno del Cinema Teatro, negli orari di attività della struttura la gestione di un servizio di bar.

Il progetto artistico e di gestione da presentare in sede di gara come contenuto dell'offerta tecnica, di cui al successivo art. 13, dovrà svilupparsi in modo da raggiungere, con le attività principali e accessorie, i seguenti obiettivi:

1. caratterizzare e promuovere la struttura del cinema teatro comunale, tenuto conto delle caratteristiche tecniche che possiede, affinché possa essere riconosciuta la sua importanza socio - culturale nell'ambito del contesto culturale circostante;
2. ricercare e attivare sinergie e collaborazioni con altre realtà e progetti d'area locali e regionali;

3. prevedere una programmazione alternata di spettacoli, incontri, rassegne, corsi di tutte le espressioni artistiche che la struttura può ospitare, per farne sempre più un punto di riferimento per la cittadinanza;
4. sviluppare iniziative di formazione e coinvolgimento del pubblico, soprattutto giovanile;
5. attivare iniziative capaci di sviluppare forme concrete di collaborazione con la scuola, con l'associazionismo socio culturale del territorio, con i commercianti, al fine di consentirne l'espressione e promuoverne la crescita;
6. promuovere e pubblicizzare le attività svolte con modalità consolidate ed anche innovative;
7. ricercare finanziamenti e sponsorizzazioni.

Art. 5 - Modalità organizzative delle attività

Il Concessionario dovrà svolgere l'attività in piena autonomia secondo il proprio progetto artistico culturale, il relativo piano di gestione e in base all'assetto organizzativo presentato in sede di gara, con il quale garantirà la corretta esecuzione della presente concessione.

Il programma annuale delle iniziative, dovrà essere presentato entro il 30/6 dell'anno di inizio della stagione all'Amministrazione comunale, che verificherà la coerenza delle proposte rispetto al progetto di gestione sopra richiamato e agli obiettivi di cui all'art.2.

Per il primo anno di concessione tale termine è fissato prima della stipula del contratto o inizio attività;

Le iniziative realizzate per ciascuna stagione annuale di attività e i risultati conseguiti devono essere comunicati formalmente all'Amministrazione comunale presumibilmente entro il 30/6, mediante la presentazione di una relazione economico finanziaria sulla gestione del cinema teatro e di una relazione descrittiva e valutativa delle attività realizzate, che dovrà contenere in particolare le seguenti indicazioni:

- a) numero biglietti e/o abbonamenti emessi;
- b) numero di spettacoli realizzati suddivisi per tipologia;
- c) numero di spettatori suddivisi per tipologia di spettacolo;
- d) numero di realtà associative o commerciali coinvolte;
- e) finanziamenti ottenuti;
- f) numero giornate utilizzate da soggetti terzi;
- g) numero e tipologia di iniziative artistiche e culturali realizzate sul territorio;
- h) rilevazione statistica della frequenza e del livello di gradimento delle attività proposte.

Qualora fossero riscontrati inadempimenti rispetto agli obblighi posti a carico del Concessionario derivanti dal contratto, oltre alle conseguenze previste nello stesso, l'Amministrazione potrà fornire eventuali istruzioni e direttive per la corretta esecuzione delle prestazioni richieste che il Concessionario sarà tenuto a seguire.

Il Concessionario dovrà inserire il logo del Comune di Lastra a Signa sul materiale promozionale relativo alle iniziative previste dalla programmazione culturale presentata.

All'Amministrazione comunale è riservato l'utilizzo della struttura, fino a un massimo di 12 gg. l'anno e un minimo di 4 ore di utilizzo per ciascuna giornata, per lo svolgimento di attività proprie,

culturali e istituzionali, o di terzi con il patrocinio dell'Amministrazione. Le condizioni, i tempi e le modalità di svolgimento delle giornate riservate saranno preventivamente concordate. Nei giorni riservati all'Amministrazione comunale il Concessionario fornirà sorveglianza, assistenza ordinaria e provvederà alle pulizie.

Art. 6 - Introiti

Il Concessionario è tenuto a dotarsi di mezzi e personale idonei al funzionamento del Cinema Teatro e delle attività collaterali, destinandovi le seguenti risorse al fine di garantire l'equilibrio di bilancio:

- incassi da bigliettazione;
- eventuali contributi, donazioni e partecipazioni di Enti Pubblici e/o soggetti privati, sponsorizzazioni, a sostegno dell'attività del Cinema Teatro;
- trasferimento annuale del comune;
- altri ricavi derivanti dall'attività del Cinema Teatro (corsi di formazione, laboratori, attività di spettacolo, noleggi, tariffe d'uso spazi, altre attività, ecc);
- incassi del servizio di bar.

La proposta tariffaria per l'attività teatrale e cinematografico, che il gestore intenderà applicare deve essere presentato al Comune per la validazione insieme alla programmazione annuale. Per la prima stagione, dovrà essere presentato prima della stipula del contratto/inizio attività nel caso di anticipo contrattuale.

Il Concessionario dovrà impegnarsi nella ricerca di sponsor dei quali potrà avvalersi nel rispetto delle finalità dell'attività culturale proposta per il Teatro comunale. Tali sponsorizzazioni, poi, verranno introitate e fatturate dal concessionario che si impegna a darne adeguata pubblicità.

Il Concessionario si impegna ad utilizzare, per l'organizzazione delle attività previste dalla concessione, i fondi provenienti da eventuali contributi elargiti, per la gestione e la produzione, dallo Stato, dalla Regione Toscana, nonché da qualunque altro Ente od organizzazione pubblica o privata.

Art. 7 - Durata della concessione

La concessione avrà durata di anni 5 e proroga di mesi 6 e coprirà le stagioni di programmazione annuale iniziando da quella 2026/2027 fino a quella 2030/2031.

La gestione che è oggetto della concessione avrà inizio dal giorno di sottoscrizione del contratto.

Per il conseguimento degli obiettivi sopra descritti all'art. 2, in relazione agli standard qualitativi richiesti dal capitolato prestazionale, si ritiene di prevedere un affidamento di durata di cinque anni e eventuali sei mesi di proroga, dal 2026 al 2031, tempo in cui si può ragionevolmente prevedere un assetto che garantisca l'equilibrio-economico e finanziario della concessione, intendendosi per tale la presenza delle condizioni di convenienza economica e sostenibilità finanziaria che possano riscontrare interesse e necessarie garanzie da parte degli operatori economici;

L'aggiudicazione diventa efficace ai sensi dell'art. 17, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 8 –Valore stimato della concessione

Il valore stimato della concessione, calcolato ai sensi dell'art. 179 del D. Lgs. 36/2023, per la intera durata dell'affidamento in concessione, ammonta ad un totale presunto di € 753.500,00 oltre IVA.

Art. 9 - Canone uso struttura e sua revisione

Per l'uso dell'immobile e dei beni mobili di cui all'art. 3 è prevista la corresponsione di un canone a carico del Concessionario e a beneficio dell'Amministrazione comunale.

Il suddetto canone sarà aggiornato annualmente, nella misura prevista della variazione dell'indice ISTAT, a partire dall'inizio del secondo anno di concessione (stagione teatrale 2027-2028).

Il canone a base di gara è stabilito in € 3.000,00= annui, al netto dell'IVA complessivamente pari a € 16.500,00 Euro al netto dell'IVA.

Il pagamento del canone deve essere effettuato in una unica rata al netto dell'IVA, entro il 30/11 di ogni anno mediante versamento presso la Tesoreria Comunale sul c/c di Tesoreria, Comunale IBAN IT69W0103037920000001800032, senza necessità di ulteriori richieste in merito. Il mancato pagamento totale o parziale anche di una rata del canone costituirà in mora il Concessionario.

In caso di ritardato pagamento verranno applicate le penalità previste all'art. 19 del presente capitolato. In caso di ritardo che si protragga per oltre 60 giorni il Comune potrà procedere alla risoluzione di diritto, come previsto all'art. 27, fermo restando l'obbligo del pagamento delle rate già maturate e degli eventuali ulteriori danni.

Al recupero delle somme dovute a titolo di risarcimento dei danni, l'Amministrazione Comunale potrà procedere rivalendosi sul deposito cauzionale di cui all'art. 27, salvo ogni azione per i maggiori danni.

Art. 10 – trasferimento economico comunale

Al fine di assicurare l'equilibrio economico-finanziario della gestione del Cinema Teatro, l'Amministrazione erogherà al Concessionario un trasferimento economico annuo, stabilito in un importo massimo di € _____, stabilito in sede di gara.

Gli oneri di sicurezza stimati dalla stazione appaltante sono pari a € 200,00.

Tale trasferimento annuo verrà erogato, previa presentazione di fattura mensile con pagamento a 30 giorni;

Art. 11 - Doveri del concessionario

Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri connessi alla gestione del bene e delle attività inerenti la programmazione cinematografica e teatrale per la quale sono stati predisposti i locali, in cui è compresa la custodia, la manutenzione ordinaria e la pulizia della struttura e dei beni

mobili in essa contenuti, le utenze (acqua, elettricità, la tariffa per la gestione integrata dei rifiuti, gli oneri per la sicurezza, tributi, imposte e tasse)

Il Concessionario deve pertanto provvedere a sue spese :

- alla Custodia e vigilanza sull'immobile e sui beni mobili in esso contenuti;
- entro 15 giorni dalla cessazione degli effetti della concessione, al rilascio dei locali che devono ritornare nella piena disponibilità dell'Amministrazione comunale nello stato di fatto e di diritto in cui si troveranno al momento, ivi comprese le eventuali migliorie prodotte;
- al mantenimento dell'immobile in perfetto stato di efficienza e conservazione, così da poterlo riconsegnare in tale stato all'Ente, al termine della concessione, fatto salvo il normale deterioramento dovuto all'uso; (in caso di deterioramento dell'immobile, imputabile a dolo o a colpa del Concessionario, esso è tenuto al ripristino o al risarcimento del danno per equivalente);
- all'uso e gestione dell'immobile in modo idoneo, lecito e conforme al fine per il quale ne è stata disposta la consegna al Concessionario;
- alle spese per il subentro delle utenze telefoniche, per il subentro nella tariffa per la gestione integrata dei rifiuti;
- alla ordinaria manutenzione dei locali e quelle dirette a recuperare l'utilità del bene andate perdute per cause connesse all'uso e godimento dello stesso.
- a garantire la manutenzione ordinaria delle strutture consegnate in gestione, provvedendo in maniera idonea ai servizi di funzionamento relativi agli impianti elettrici ed idrici ed inoltre a titolo esemplificati e non esaustivo:
 - pulizia e manutenzione della pavimentazione;
 - manutenzione impianti fissi e mobili, attrezzature ed arredi affidati;
 - manutenzione e controllo periodico della macchina di proiezione;
 - manutenzione e controllo dello schermo;
 - manutenzione e controllo dell'impianto elettrico con particolare attenzione a quello d'emergenza;
 - manutenzione e controllo dei bocchettoni idraulici e dell'impianto antincendio;
 - manutenzione e controllo delle aperture di sicurezza e dei maniglioni antipánico;
 - manutenzione e controllo degli estintori;
 - pulizia e disinfezione dei locali, delle poltroncine e di tutte le sedute;
 - ripristino di imbiancature e verniciature (pareti e infissi);
 - sostituzione di vetri e serrature, riparazione e sostituzione di porte e finestre;
 - controllo e manutenzione dell'impianto elettrico, con particolare attenzione a quello di emergenza, compresa la riparazione/sostituzione di apparecchiature tecnologiche per tutte le parti che costituiscono materiale di ordinario utilizzo e consumo;
 - controllo e manutenzione impianto idrico: stasatura di tubazioni o scarichi esterni, vuotatura dei pozzi biologici;
 - controllo e manutenzione del sistema antincendio e degli estintori;
 - controllo e manutenzione delle aperture di sicurezza, dei maniglioni antipánico e di tutti i dispositivi di sicurezza;
 - riparazione e ripristino di arredi ed attrezzature per garantirne funzionalità e sicurezza pulizia;

- alla realizzazione a proprie spese di tutti gli interventi che si rendessero necessari per l'espletamento dei servizi affidati in concessione a seguito di disposizioni normative, tempo per tempo, vigenti;
- alla richiesta e all'ottenimento di eventuali pareri da parte di pubbliche amministrazioni e il compimento degli atti necessari all'avvio dell'attività proposte nell'offerta tecnico qualitativa prodotta in sede di gara;
- ad assumersi ogni onere e spesa relativi alla comunicazione, divulgazione e promozione delle attività culturali realizzate nel Cinema Teatro, ivi comprese eventuali tasse di pubblicità ed affissione, attuate al di fuori del territorio comunale;
- a pagare le spese per l'assicurazione, di importo congruo da concordarsi con l'amministrazione comunale, contro furto, responsabilità civile verso terzi e quanto altro, necessario per tenere sollevato il Comune da ogni pretesa di rivalsa da parte di chiunque. Il soggetto gestore è tenuto a munirsi di tali assicurazioni e garanzie prima di avere in consegna la struttura ed in caso di sinistro, senza indugio, dovrà redigere e trasmettere al Comune di Lastra a Signa apposita relazione indicando il fatto e le presumibili cause, adottando nel contempo gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre per la Stazione appaltante le conseguenze dannose (art. 165 D.P.R. 207/2010 e s.m.i.);
- alla esecuzione di prestazioni e lavori di manutenzione ordinaria tutte le volte che siano richiesti dall'Amministrazione Comunale, su segnalazione dell'Ufficio Tecnico al cui personale il soggetto gestore dovrà sempre garantire l'accesso alla struttura per sopralluoghi o verifiche;
- a sostenere le spese per le riparazioni dei mezzi utilizzati a titolo esclusivo quali la macchina da proiezione, schermo oltre alle spese per prodotti di pulizia, disinfettanti, materiale di consumo, ecc;
- a provvedere al personale di custodia e di manutenzione, nonché al personale tecnico per il funzionamento delle attrezzature, in possesso delle professionalità adeguate allo svolgimento delle attività e delle necessarie abilitazioni
- a provvedere al personale con funzioni di vigilanza nel corso delle rappresentazioni cinematografiche, teatrali e o di altro genere culturale, nonché gestione del servizio di biglietteria;
- a provvedere alla gestione contabile e commerciale dei rapporti con i distributori dei film e con le compagnie teatrali di ogni tipo e genere, con la stipulazione dei contratti relativi ai programmi di attività fronteggiando gli oneri assistenziali, previdenziali e fiscali se ed in quanto dovuti; sostenimento delle spese relative al personale occorrente per montaggi e smontaggi ed aiuti di palcoscenico nei casi in cui siano necessari;
- a provvedere al versamento delle imposte (SIAE) Il soggetto gestore è intestatario del borderò e beneficia degli incassi, di conseguenza è responsabile nei confronti della SIAE e risponde delle imposte ad essa dovute;
- Consentire l'utilizzazione da parte del Comune dei locali del Cinema Teatro delle Arti affidati per le proprie esigenze per un massimo di 12 giornate per anno con un preavviso minimo di 10 giorni lavorativi.
- Ad impiegare nel caso di utilizzo dei locali suddetti da parte del Comune per l'organizzazione di proprie attività, il personale necessario per eventuali proiezioni, per la pulizia dei locali, l'apertura e la chiusura del Cinema Teatro. Resta inteso che tale

utilizzazione pubblica non dovrà prevedere alcun onere per il Comune ed ogni e qualsiasi spesa sarà assunta dal soggetto gestore.

- Ad assumere qualsiasi responsabilità ed onere di ordine civile, penale e patrimoniale per qualsiasi danno arrecato, anche con colpa lieve, nel corso delle attività conseguenti all'affidamento del servizio oggetto del presente Capitolato d'Appalto ed altresì per i danni occorsi agli spettatori, ancorché accidentali e non direttamente causati dal comportamento attivo o omissivo del personale dell'appaltatore. Inoltre risponderà, a pieno titolo, in tutti quei casi in cui si dovessero verificare richieste di risarcimento derivanti dell'attività espletata;
- Ad assumersi qualsiasi responsabilità ed onere derivante dal rapporto con gli operatori destinati al servizio cui il presente appalto è destinato e, comunque, con le persone che esplicano una qualsiasi attività connessa all'aggiudicazione del servizio;
- all'assunzione, a proprio totale carico, di tutti gli obblighi relativi all'attuazione del D.Lgs. 81/2008 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro del personale dipendente e collaborante con il Concessionario, rimanendo escluso il Comune da ogni eventuale responsabilità in materia.
- A presentare la documentazione richiesta per la stipulazione del contratto;

Se nell'ambito del progetto di organizzazione-gestione offerto, fosse proposta la realizzazione di un'attività strutturata, che preveda la necessità di potenziamento della dotazione impiantistica o delle attrezzature, il concessionario, al fine della valorizzazione del progetto medesimo, dovrà farsi carico dei costi inerenti della strumentazione, che resta alla fine della concessione di proprietà del concedente.

L'aggiudicatario dovrà altresì assicurare all'interno del Cinema Teatro, negli orari di attività della struttura, un servizio di bar.

Art. 12 - Oneri a carico dell'amministrazione comunale

1. La manutenzione straordinaria è in carico all'Amministrazione comunale.
2. Per lo svolgimento di tutte le attività previste nel presente capitolato e quindi per la gestione complessiva del Cinema Teatro delle Arti, il Comune verserà al soggetto gestore un trasferimento economico, che sarà fissato in sede di gara di appalto.
3. Sono a carico del Comune gli oneri relativi al pagamento del gas combustibile del riscaldamento e delle prestazioni relative alla funzione di "terzo responsabile" per la manutenzione e gestione della centrale termica.
4. In riferimento ad eventuali manifestazioni e interventi culturali per le scuole, promosse dal soggetto gestore presso il Cinema Teatro delle Arti, l'Amministrazione comunale si impegna ad effettuare con propri adeguati mezzi, compatibilmente con le proprie esigenze di servizio, il trasporto relativo degli studenti.

Art. 13 - Progetto di gestione del cinema teatro

1. Il progetto di gestione del Cinema Teatro, contenuto nell'offerta tecnica presentata dall'Operatore economico, dovrà corrispondere alle indicazioni fornite nel presente capitolato e sarà valutato in base ai criteri di valutazione stabiliti nel disciplinare di gara.

Il progetto dovrà essere accompagnato dal piano economico e finanziario(P.E.F) a dimostrazione dell'adeguatezza e sostenibilità del progetto stesso.

2. Il soggetto gestore del cinema teatro s'impegna a realizzare una programmazione teatrale e cinematografica , altamente qualificata, sia sotto il profilo culturale che commerciale , garantendo uno standard minimo riportato nel seguente dettaglio degli interventi:

- a) progettazione e realizzazione di stagione teatrale invernale (ottobre maggio) (almeno 6 spettacoli)
- b) proiezione di film per almeno 3 giorni alla settimana
- c) progettazione e realizzazione di spettacoli teatrali per le scuole (almeno 2)
- d) progettazione e realizzazione di concerti e/o eventi musicali (almeno 4)
- e) progettazione e realizzazione arena estiva (almeno 10 proiezioni), indicativamente presso il giardino delle mura, salvo eventuali future nuove valutazioni.
- f) progettazione e realizzazione attività artistiche e culturali sul territorio (almeno 4 eventi)
- g) collaborazione nella programmazione dell' antica fiera di Lastra a Signa e realizzazione di almeno 3 attività/spettacoli nell'ambito delle tre giornate.

Art. 14 - Responsabilità gestionale

Il Concessionario è deputato alla custodia ed alla gestione del bene concesso.

Il Concessionario si assume la responsabilità della gestione tecnica degli impianti, degli arredi e delle attrezzature, connessi alla realizzazione degli spettacoli e alle varie attività all'interno della struttura e provvede a coprire eventuali danni causati a terzi o a cose derivanti dall'utilizzo della struttura e dallo svolgimento delle attività previste. Si impegna inoltre a rispondere, per tutta la durata del contratto, dei danni comunque e da chiunque causati all'immobile, agli impianti, alle attrezzature ea agli arredi dell'intera struttura.

Il Concessionario dovrà essere in possesso di tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente per lo svolgimento delle attività di cui alla presente concessione.

E' compito del Concessionario gestire i locali nel rispetto della normativa vigente in materia di agibilità per lo svolgimento di pubblici spettacoli, attenendosi senza eccezioni ai limiti di capienza previsti.

Nessuna responsabilità può essere attribuita all'Amministrazione comunale per l'inosservanza di tale normativa.

Spettano altresì al Concessionario tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente sulla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro (D. Lgs 81/2008 e s.m.i.) come meglio dettagliati al successivo art. 16.

Il Concessionario dovrà tempestivamente comunicare alla Amministrazione comunale qualsiasi evento che abbia provocato danni ai beni in custodia, nonché furti o manomissioni, anche ai fini dell'attivazione delle opportune coperture assicurative.

Art. 15 - Personale

Il Concessionario dovrà ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri eventuali dipendenti e/o collaboratori professionali in base alle disposizioni legislative, ai regolamenti vigenti in materia di lavoro, di assicurazione sociale e prevenzione infortuni.

L'Amministrazione comunale resta estranea a qualunque controversia che dovesse eventualmente sorgere tra il personale impiegato dal Concessionario e il Concessionario stesso, così come non si potrà porre a carico dell'Amministrazione comunale la prosecuzione di rapporti del lavoro o di incarico con detto personale a conclusione o in caso di sospensione della concessione.

Il Concessionario dovrà dichiarare all'Amministrazione comunale il nominativo e il recapito del responsabile della gestione della struttura.

Il Concessionario si impegna:

- ad assolvere agli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 ed a presentare, nel caso di O.E. che occupano un numero di dipendenti da 15 a 50, una relazione, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68;

Ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs n. 36/2023, si precisa che la stazione appaltante intende avvalersi, pur nei limiti organizzativi da lei stessa previsti nel calcolo della manodopera, per l'esecuzione del contratto, della clausola sociale.

La clausola sociale prevede il prioritario assorbimento del personale del precedente concessionario, per il periodo della durata del servizio, nell'ottica del mantenimento dei livelli occupazionali, a condizione che il numero e la qualifica degli stessi sia armonizzabile con l'organizzazione di Operatore Economico dell'aggiudicatario e con le esigenze tecnicoorganizzative previste per l'esecuzione del servizio.

A tal fine viene allegato agli atti di gara l'elenco del personale attualmente impiegato nel servizio.

Art. 16 - Sicurezza

Il concessionario si obbliga all'osservanza delle norme di sicurezza e comunque a provvedere, a cura e carico proprio e sotto la propria responsabilità, a tutte le spese occorrenti, secondo i più moderni accorgimenti della tecnica, per garantire, in conformità al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., la completa sicurezza e l'incolumità delle persone addette al servizio e per evitare incidenti e/o danni di qualsiasi natura a persone o cose, ed esonerando il Concedente da ogni qualsiasi responsabilità.

L'Operatore Economico ha l'obbligo di:

- fornire copia del proprio Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.);
- rendere edotti i dipendenti addetti al servizio dei rischi specifici presenti presso la struttura;
- disporre ed esigere che i lavoratori osservino le norme di sicurezza nell'ambiente di lavoro in cui sono chiamati a prestare servizio, dotandoli di dispositivi di protezione individuale.

Ai sensi della determinazione n. 3/2008 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici per la presente procedura è stato redatto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) ma nel medesimo non sono state riscontrate interferenze. L'importo degli oneri per la sicurezza necessari alla eliminazione dei rischi da interferenza è pertanto pari a € 200,00.

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e di sicurezza di cui al presente articolo determinano la risoluzione del contratto.

Art. 17 - Sospensione dell'esecuzione del contratto

Il Direttore dell'esecuzione ordina la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni del contratto qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione.

Di tale sospensione verranno fornite le ragioni.

La sospensione della prestazione potrà essere ordinata:

- per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica;
- in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che la concessione proceda utilmente a regola d'arte.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento del concessionario o di un suo legale rappresentante, compila apposito verbale di sospensione. Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il Direttore dell'esecuzione redige i verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto.

Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

In ogni caso si applicano le disposizioni di cui all'art. 121 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 18 - Controlli

L'Amministrazione comunale si riserva la possibilità di effettuare in qualsiasi momento, a mezzo del Direttore dell'esecuzione contrattuale e di propri funzionari, verifiche sulla struttura, sulle attività programmate e sull'osservanza degli obblighi derivanti dal presente capitolato e da quanto offerto dall'Impresa in sede di gara, con diritto di visionare anche i documenti amministrativi riguardanti la corretta applicazione delle norme.

Le eventuali carenze manutentive saranno contestate al Concessionario, che dovrà provvedere ai conseguenti interventi nei termini ragionevoli di tempo fissati dall'Amministrazione comunale. Trascorso il termine, gli interventi saranno eseguiti dall'Amministrazione con addebito a carico del Concessionario.

Al fine di verificare quale sia il livello di apprezzamento da parte dell'utenza circa la qualità dei servizi offerti dal Concessionario, il Comune potrà procedere, in proprio oppure avvalendosi di risorse esterne, alla realizzazione di apposite indagini di gradimento. L'esito delle suddette indagini verrà comunicato al Concessionario. Nel caso siano riscontrate valutazioni prevalentemente negative circa uno o più aspetti dei servizi offerti, la comunicazione conterrà l'espressa contestazione dei problemi lamentati dall'utenza e la relativa richiesta di adozione da parte del Concessionario di provvedimenti per la soluzione dei problemi stessi. Il Concessionario dovrà comunicare al Comune i provvedimenti adottati.

Resta in ogni caso ferma l'applicazione delle penali previste per particolari inadempienze, come di seguito individuate e riportate all'art 19.

In tema di controlli si intendono applicabili all'esecuzione della concessione le disposizioni di cui all'art. 116 e all'allegato II.14, del D.Lgs. n. 36/2023, relative alla verifica di conformità del servizio.

Le attività di verifica di conformità della gestione del servizio in concessione sono dirette a certificare che la gestione sia condotta a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto nonché del rispetto delle eventuali leggi di settore.

Art. 19 - Penalità

In caso di gestione non conforme a quanto previsto nel presente contratto, l'Ente può, a suo esclusivo giudizio, richiederne al concessionario la ripetizione ovvero il loro completamento. Il Concessionario dovrà provvedere nei modi e tempi indicati. Resta ferma l'applicazione delle penali. In riferimento agli obblighi specifici e generali determinati per il Concessionario nell'ambito del presente contratto, sono qualificati come inadempimenti, qualora non siano causati da situazioni imprevedibili, i seguenti fatti, atti e comportamenti - per ciascuno dei quali è prevista specifica penalità:

- mancata presentazione del programma delle attività si applica una penale di € 5.000,00;
- mancata realizzazione da parte del Concessionario delle attività contenute nel programma delle attività, senza giusta causa, si applica una penale di € 1.500,00 quale corrisponderà riduzione del contributo erogato dal Comune;
- uso negligente dell'immobile, degli arredi, delle attrezzature e delle apparecchiature presenti nella struttura, oltre al risarcimento del danno subito, si applica una penale di € 1.000,00;
- per ogni altra inadempienza non posta in elenco e residuale, verrà applicata una penale fissa di € 300,00;

Le penalità potranno essere applicate solo qualora ne siano dall'Ente verificati i presupposti, individuabili nella mancata presentazione o nel mancato accoglimento delle controdeduzioni del Concessionario. Tutte le irregolarità riscontrate, anche in mancanza di specifico verbale, saranno comunicate al Concessionario che potrà far pervenire le proprie contro-deduzioni entro il termine indicato nella nota di contestazione, che non potrà essere inferiore a giorni cinque dalla ricezione. Trascorso tale termine, in caso di mancata presentazione di contro-deduzioni ovvero se le controdeduzioni presentate non dovessero essere ritenute dal Committente sufficienti e giustificative, si darà luogo all'applicazione della penale.

Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Concessionario si impegna espressamente a rifondere al Comune di Lastra a Signa l'ammontare di eventuali oneri che lo stesso dovesse sostenere – anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo – a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità del Concessionario stesso.

Il Comune di Lastra a Signa, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di

diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Impresa a qualsiasi titolo.

Art. 20 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

Il Concessionario assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Concessionario stesso e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da terzi. Il Comune di Lastra a Signa non risponde pertanto dei danni a cose e/o a persone derivanti dall'attività svolta dal concessionario o dall'uso delle attrezzature affidate all'Impresa oggetto del presente atto. L'Impresa esonera espressamente il Comune di Lastra a Signa da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che potessero ad esso derivare da fatti dolosi o colposi di terzi in genere.

A fronte dell'obbligo di cui al primo comma, il Concessionario dovrà stipulare apposita polizza di assicurazione, che copra, per la durata della concessione, tutti i rischi ad esso inerenti.

I massimali di copertura per la R.C.O e R.C.T. dovranno essere: pari ad almeno € 1.000.000,00 RCT per ogni sinistro e € 1.000.000,00 per RCO per ogni sinistro, con il limite di € 500.000,00 per ogni persona e di € 300.000,00 per danni a cose) tutti i rischi di danno a cose e/o a persone derivanti dall'attività svolta dal Concessionario o dall'uso dei beni affidati all'Impresa oggetto del presente.

Resta ferma l'intera responsabilità del Concessionario anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalla polizza di cui al precedente comma.

Art. 21 - Sub-concessione e cessione del contratto

La sub-concessione è consentita ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. n. 36/23.

E' vietata la cessione del contratto. L'aggiudicatario non può cedere il servizio assunto, pena la risoluzione del rapporto.

Qualsiasi variazione di forma giuridica, della compagine sociale o degli organi d'Amministrazione che intervenga nel Concessionario, deve essere comunicata al Comune entro 10 giorni. In ogni caso durante tutto il periodo contrattuale deve essere garantito che il Concessionario sia in possesso dei requisiti di partecipazione previsti nella lettera di invito. In caso di perdita momentanea di uno o più dei requisiti, il Concessionario dovrà ripristinare le condizioni di rispetto degli stessi nel termine perentorio di trenta giorni.

Art. 22 - Fatturazione e modalità di pagamento

Per il pagamento del contributo in conto prezzo il Concessionario dovrà emettere, con la cadenza prevista nel presente capitolato all'art 10, fattura elettronica (ex D.M. 55/2013), indicando quanto segue:

- il riferimento al presente contratto ed al CIG (Codice Identificativo Gare);
- il Codice Univoco identificativo dell'ufficio a cui la fattura è destinata e la sua denominazione (CODICE UNIVOCO= UFB5H3- DENOMINAZIONE: **SERVIZI CULTURALI**);
- n. di impegno (formato AAAA/numero);

Il pagamento del contributo in conto prezzo sarà effettuato, sulla base delle fatture emesse dall'impresa contraente, secondo le modalità di cui al D.lgs. n. 231/2002 s.m.i. e conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia.

La trasmissione della fattura nel rispetto delle specifiche tecniche di cui al DM n. 55/2013 è da intendersi prevista a pena di irricevibilità della stessa e dell'inesigibilità dei relativi crediti.

I pagamenti saranno effettuati entro 30 giorni dalla presentazione delle fatture di importo pari al 99,50% del credito maturato per le prestazioni rese con la scadenza prevista al precedente art. 10, a seguito di liquidazione da parte del Servizi culturali dove si accerti la conformità e si attesti la regolare esecuzione dei servizi svolti, previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

La ritenuta dello 0,5%, applicata ai sensi dell'art. 11, comma 6, del D.Lgs n. 36/2023, sarà liquidata solo al termine del contratto previa presentazione di autonoma fattura e acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.

Il termine di pagamento potrà essere sospeso dall'amministrazione qualora difficoltà tecniche, attribuibili alla piattaforma informatica degli enti previdenziali e non attribuibili all'amministrazione medesima, impediscano l'acquisizione del DURC.

L'importo delle fatture verrà pagato dall'Ente, sul conto corrente n. _____, intestato all'Concessionario presso _____, Ag. _____, in _____, Via _____, IBAN _____. Il concessionario dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010, n° 136.

Il Concessionario, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note al Comune di Lastra a Signa le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'Impresa non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Qualora il concessionario non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi alla concessione, il contratto si risolverà di diritto.

Art. 23 – Garanzia provvisoria e definitiva

E' prevista la garanzia provvisoria ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 36/2023, pari al 2% del valore complessivo della procedura di gara, le cui modalità di costituzione e svincolo sono riportate nel Disciplinare di gara.

Prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario è tenuto a costituire apposita garanzia definitiva, a norma dell'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023 per un importo pari al 10% dell'importo contrattuale, salvo eventuale riduzione ai sensi dell'art. 106, comma 8. La garanzia può essere costituita mediante cauzione, come precisato nell'art. 106 del codice dei contratti, al quale si formula espresso rinvio, o con garanzia fideiussoria, anche in questo caso con le modalità specificate dal citato articolo 106, purché contenga la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, preveda espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, preveda l'operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante.

Non verrà accettata altra forma di costituzione della garanzia definitiva.

Art. 24 - Svincolo della garanzia definitiva

La garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 117, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023, è progressivamente svincolata in funzione dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto, nel limite massimo dell'80% dell'importo garantito. L'ammontare residuo del 20% è svincolato a conclusione del contratto, previo accertamento degli adempimenti, sulla base del certificato di verifica di conformità.

Art. 25 - Clausola revisione del contratto di concessione

È ammessa la revisione del contratto di concessione ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 36/2023, che potrà attivarsi nelle seguenti fattispecie e modalità:

- al verificarsi di eventi sopravvenuti straordinari e imprevedibili, ivi compreso il mutamento della normativa o della regolazione di riferimento, purché non imputabili al concessionario, che incidano in modo significativo sull'equilibrio economico-finanziario dell'operazione, in tal caso il concessionario può chiedere la revisione del contratto nella misura strettamente necessaria a ricondurlo ai livelli di equilibrio e di traslazione del rischio pattuiti al momento della conclusione del contratto. L'alterazione dell'equilibrio economico e finanziario dovuto a eventi diversi da quelli di cui al primo periodo e rientranti nei rischi allocati alla parte privata sono a carico della stessa.
- in sede di revisione non sono consentite modifiche che alterino la natura della concessione, o modifiche sostanziali che, se fossero state contenute nella procedura iniziale di aggiudicazione della concessione, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione della concessione.

In caso di mancato accordo sul riequilibrio del piano economico-finanziario le parti possono recedere dal contratto. In tal caso, al concessionario sono rimborsati gli importi di cui all'articolo 190, comma 4, lettere a) e b) del D.Lgs. n. 36/2023.

Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.

Art. 26 - Recesso unilaterale

L'amministrazione si riserva la facoltà, di recedere dalla concessione ai sensi dell'art. 190, comma 4, per motivi di pubblico interesse. In tal caso al concessionario, spetta il solo indennizzo a titolo di mancato guadagno pari al 5% degli utili previsti nel piano economico finanziario, a scalare proporzionalmente agli anni di concessione restante, in relazione alla tipologia e dell'oggetto del rapporto concessorio, che non prevede investimenti per la realizzazione di opere o acquisti strumentali.

Art. 27 - Risoluzione espressa contrattuale

L'Ente concedente può dichiarare risolta la concessione ai sensi dell'art. 190, comma 1 e 2 del D.Lgs. n. 36/2023.

In caso di inadempimento dell'Impresa anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto, che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, assegnato dal Comune di Lastra a Signa, a mezzo raccomandata a/r o PEC, per porre fine all'inadempimento stesso, l'Ente ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la cauzione ove essa non sia stata ancora restituita nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto dell'Ente al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

In ogni caso, si conviene che il Comune di Lastra a Signa, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto.

La stazione appaltante può risolvere il contratto, oltre che nei casi contemplati dall'art. 190, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, anche nelle ipotesi di seguito elencate, previa dichiarazione di volontà in tal senso, da comunicarsi all'Impresa con PEC, nei seguenti casi:

- frode nella esecuzione della concessione;
- mancato inizio dell'esecuzione della concessione nei termini stabiliti dal presente Capitolato;
- manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio di concessione;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
- interruzione totale del servizio verificatasi, senza giustificati motivi;
- qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
- mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Comune di Lastra a Signa;
- mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi dell'art. 20 del presente capitolato;
- violazione del divieto di cessione, ai sensi dell'art. 21 del presente capitolato;
- reiterati comportamenti che giustifichino l'applicazione di una penale e che si verifichino più di n. 2 volte per la medesima ipotesi di inadempimento nell'arco dell'anno;
- qualora l'importo complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga la somma complessiva pari al 10% del contributo in conto prezzo globale, di cui all'art. 10 il Comune di Lastra a Signa, fermo restando il diritto al risarcimento di tutti i danni;
- gravi e/o ripetute violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate in seguito a diffida formale da parte delle amministrazioni contraenti;
- concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- negli altri casi in cui la risoluzione di diritto ex art. 1456 o 1453 del codice civile specificatamente prevista nel presente contratto, nonché ai sensi dell'art. 1360 codice civile;
- inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e agli obblighi relativi al protocollo di legalità.

La risoluzione anticipata del contratto fa sorgere il diritto del Comune di Lastra a Signa di affidare l'esecuzione del contratto all'impresa che segue immediatamente in graduatoria e comporta

l'incameramento della cauzione, l'applicazione delle penalità previste ed il risarcimento dei danni e delle spese conseguenti.

Art. 28 - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, l'Impresa si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che il Comune di Lastra a Signa, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite PEC qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n.136.

L'Aggiudicatario Concessionario è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 10 del 22 dicembre 2010, l'Impresa, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati.

Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti all'Impresa mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell'Impresa medesima riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

Art. 29 – Impegni dell'operatore economico

Si richiede, ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. n. 36/2023, all'operatore economico, a cui verrà affidata l'esecuzione della prestazione dei servizi oggetto della presente concessione di assumere i seguenti ulteriori impegni:

- garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;
- garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto della concessione e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto della concessione o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subconcessione rispetto ai dipendenti del concessionario e contro il lavoro irregolare, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 36/2023.
- garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

Art . 30 - Divieto di pantouflage

L'impresa, con la sottoscrizione del contratto, attesta, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Art. 31 – Estensione degli obblighi del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici.

Il Concessionario in ottemperanza dell'articolo 2 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Lastra a Signa, approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 350 del 23/11/2023, facente parte integrante del presente contratto, anche se a questo materialmente non allegato, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, gli obblighi di condotta previsti dal suddetto Codice in quanto compatibili ed avuto riguardo al ruolo ed all'attività svolta. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 comma 4 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Lastra a Signa, il rapporto contrattuale si potrà risolvere anticipatamente in caso di violazione degli obblighi comportamentali in esso contenuti. Il Concessionario ai fini della completa e piena conoscenza del Codice di Comportamento si impegna a trasmetterne copia ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, essi siano interessati.

Art. 32 - Stipulazione del contratto e spese contrattuali

Ai sensi dell'art. 18, comma 1 del D.Lgs. 36/2023, il contratto è stipulato, mediante forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante, in modalità elettronica ai sensi dell'allegato I.1, art. 3, comma 1, lett. b) nel rispetto delle disposizioni del Codice dell'Amministrazione Digitale D.Lgs. n. 82/2005. La stipulazione del contratto avrà luogo entro 60 (sessanta) giorni. Sono fatte salve le eccezioni previste all'art. 18, comma 3, lettera D) del D.Lgs. 36/2023.

Sono a carico della ditta concessionaria le spese di bollo, scritturazione, copie di eventuali registrazioni e ogni altro onere necessario alla stipulazione del contratto, che verranno quantificate nello schema di contratto che fa parte degli atti di gara.

Il contraente dovrà corrispondere l'importo dell'imposta di bollo in conformità alla tabella di cui all'allegato I.4 del D.Lgs. 36/2023. L'importo esatto verrà quantificato e comunicato solo dopo l'aggiudicazione della concessione.

La corresponsione dell'imposta potrà avvenire mediante invio all'Ufficio contratti del Comune di Lastra a Signa delle ricevute di versamento, o mediante corresponsione mediante bonifico del corrispondente importo, alla tesoreria comunale, secondo le modalità che verranno rese note. Successivamente, la stazione appaltante provvederà ad effettuare i versamenti con modalità telematica all'Agenzia delle entrate.

Art. 33 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi del Regolamento europeo n. 679/2016 "GDPR" in materia di trattamento dei dati personali (di seguito Regolamento), del Decreto Legislativo n. 196/2003 ("Codice della privacy"),

come modificato ed integrato dal Decreto Legislativo n. 101/2018, il Comune di Lastra a Signa è Titolare del trattamento dei dati personali. Con decreto del Sindaco n. 12 del 08/01/2026, il Comune ha delegato alla Posizione organizzativa apicale preposta alla direzione del Settore n. 7 “Servizi di cura e sviluppo delle persone” l’esercizio delle competenze assegnate dalle vigenti norme al titolare del trattamento dei dati personali per i trattamenti e le banche dati di competenza della struttura diretta. Fra tali competenze si annovera quella di nominare il Responsabile esterno del trattamento dei dati personali che è autorizzato a trattare i dati per conto del Titolare.

Il concessionario del servizio oggetto della presente selezione, nella persona del suo legale rappresentante, è pertanto nominato Responsabile esterno del trattamento dei dati personali. Il concessionario dichiara di possedere la qualificazione, la competenza e l'affidabilità richieste dal Regolamento affinché i dati personali siano trattati, anche con l'ausilio di strumenti elettronici, nell'ambito dei servizi oggetto del presente concessione, nel rispetto dei principi previsti dall'art. 5 del Regolamento.

Il Responsabile esterno del trattamento dei dati personali assume i seguenti obblighi:

- il trattamento dei dati personali riguarda esclusivamente le operazioni di trattamento strettamente necessarie e strumentali all’esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto/concessione/altro;
- i dati trattati sono dati identificativi e dati particolari (sensibili). Gli interessati al trattamento sono gli utenti del servizio;
- il trattamento dei dati personali è effettuato da persone autorizzate, gli incaricati, che hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui vengano in possesso o di cui sono comunque venuti a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione contrattuale;
- rientra nella sua esclusiva responsabilità l’esatta osservanza degli obblighi di riservatezza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori;
- nel trattamento saranno adottate le misure di sicurezza, tecniche ed organizzative, adeguate al rischio, come richiesto dall'art. 32 del Regolamento;
- alla cessazione del rapporto contrattuale i dati, di proprietà del Comune, presenti in archivi elettronici e/o cartacei, e le eventuali copie degli stessi, nella disponibilità del Responsabile esterno, saranno cancellati in modo permanente o, su richiesta del Comune, restituiti;
- può trasferire i dati personali verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale solo se ha ottenuto preventivamente l’autorizzazione da parte del Comune;
- assisterà il Comune con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del Comune di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato, previsti dal Regolamento;
- assisterà il Comune nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del Regolamento;
- metterà a disposizione del Comune tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi previsti dal Regolamento, in caso di anomalie informerà immediatamente il Comune e consentirà e contribuirà alle attività di revisione, comprese le ispezioni, messe in atto dal Comune.

Il Comune autorizza il Responsabile a ricorrere ad altro Responsabile del trattamento per specifiche attività di trattamento se ciò sia necessario per l’esatto adempimento delle prestazioni

contrattuali. Il Responsabile del trattamento informa il Comune di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento, dando così al Comune l'opportunità di opporsi a tali modifiche. Sull'altro Responsabile del trattamento sono imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati qui descritti, prevedendo, in particolare, garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento. Qualora l'altro Responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile iniziale conserva nei confronti del Comune l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'altro Responsabile; rientra, infatti, nella esclusiva responsabilità del Responsabile iniziale l'esatta osservanza degli obblighi di riservatezza da parte dell'altro Responsabile, dei suoi dipendenti, consulenti e collaboratori. Il Responsabile del trattamento dichiara che, essendo a ciò obbligato, tiene il Registro delle attività di trattamento previsto dall'art. 30 del Regolamento; nel Registro sono indicati i contenuti dello stesso articolo. I dati forniti dal Concessionario saranno oggetto di trattamento, da parte del Comune, esclusivamente per le finalità connesse alla stipula ed alla gestione del contratto di concessione.

Art. 34 - Normativa di rinvio

Per quanto non previsto dal presente capitolato speciale, si fa rinvio, oltre che al codice civile, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici.

Luogo e data

Lastra a Signa

IL RUP DI GARA

Leonora Biotti